



## Comune di Concorezzo

### CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA 1^ VARIANTE ALLA CONVENZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE DENOMINATO COMPARTO 6

N.	Protocollo	Contenuto dell'osservazione <i>Le descrizioni qui contenute hanno un carattere sintetico e indicativo; s'intende che la controdeduzioni formulate a lato hanno come riferimento il testo completo delle osservazioni originali.</i>	Controdeduzione si indica se la proposte comportano una modifica grafica delle tavole, una modifica della normativa ovvero una modifica della bozza di convezione
1	05/03/2019 n° 5121	Meregalli Stefano per conto dell'Archivio Storico della Città di Concorezzo	<b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b>
		<p>a Segnalazione della presenza di un manufatto di interesse storico, nella fattispecie una croce in ferro risalente al secolo scorso, testimonianza viva del passato contadino della città, al fine della sua salvaguardia.</p> <p>b Segnalazione della presenza di un vecchio cascino, anch'esso testimonianza della passata cultura contadina, al fine di una eventuale salvaguardia.</p>	<p>Il manufatto segnalato è effettivamente presente nel sedime interessato dall'attuazione del Piano, ma la sua permanenza non è compatibile con l'assetto futuro dell'area, che prevede l'esecuzione di parcheggi in quella particolare collocazione.</p> <p>E' possibile un suo spostamento nelle vicinanze, posizionandola nell'area cimiteriale posta in fronte all'intervento, dove già vi sono reminiscenze storiche dell'antico cimitero, che può avvenire con il consenso degli operatori.</p> <p>Il tutto potrebbe essere valorizzato tramite manufatti, analoghi a quelli recentemente installati sul territorio comunale in area centrale, indicanti le caratteristiche storiche degli stessi, e potrebbe avvenire coinvolgendo l'Archivio Storico.</p> <p>Si propone quindi <b>l'accoglimento</b> dell'osservazione.</p> <p>Si propone la modifica della relazione tecnica e della bozza di convenzione</p> <p>Il manufatto segnalato è effettivamente presente nel sedime interessato dall'attuazione del Piano, ma la sua permanenza non è compatibile con l'assetto futuro dell'area in quanto ricade sul sedime per la realizzazione dell'edificio e comunque in una posizione che costituisce vincolo stringente per la collocazione di manufatti edilizi.</p> <p>Lo stesso non è soggetto a vincolo di salvaguardia di qualsiasi tipo, locale o sovra comunale, né specifico di settore, pur riconoscendone la vetusta e la particolarità.</p> <p>Non vi sono, quindi, giustificazioni normative che possano portare ad una rimodulazione del progetto.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
2	05/03/2019 n° 5144	CONFCOMMERCIO Associazione territoriale di Vimercate	<b>NON ACCOLTA</b>
		a Possibili ripercussioni economiche occupazionali per il sistema del commercio di vicinato, dall'insediamento di una nuova media struttura di vendita discount	L'area è destinata a vocazione commerciale dal Piano Regolatore Generale del 2004, e il relativo Piano di Lottizzazione, immediatamente attivato e convenzionato, è stato così recepito dal Piano di Governo del Territorio per il totale della sua volumetria originaria. <p>Sia l'area in oggetto, che la citata area ALDI, rappresentano interventi urbanistici attivati conformemente alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, non costituendo le varianti alla convenzione, varianti urbanistiche.</p>

[Digitare il testo]

			<p>Pertanto le argomentazioni espone non trovano riscontro nella documentazione normativa vigente. Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
		b	<p>Richiesta di incremento del numero dei parcheggi ad uso pubblico</p> <p>Il Consiglio Comunale di Concorezzo, con deliberazione n. 30 del 11/06/2018, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha deciso di aggiornare le opere previste nel Piano dei Servizi vigente, ritenendo corrette e condivisibili le ragioni atte alla previsione e realizzazione delle nuove opere di interesse pubblico e generale costituite dall'ampliamento dell'area a parcheggio a servizio del Cimitero Comunale con accesso dalla S.P. Milano – Imbersago e la riconfigurazione dell'intersezione tra via Milano e la S.P. Milano – Imbersago attraverso la realizzazione di una rotatoria;</p> <p>la dotazione di area a standard interamente su via Milano, così come prevista dal vecchio strumento urbanistico generale, appare eccessiva in quanto la via è già dotata di ampi spazi a parcheggio.</p> <p>Il mantenimento in loco dell'intera superficie sarebbe stata ampiamente necessaria e avrebbe trovato una sua giustificazione nell'ipotesi di attivazione di tutta la capacità edificatoria del Piano e, quindi, della realizzazione di tutta la SLp ammissibile, anche a destinazione terziaria;</p> <p>La dotazione dell'area a parcheggio a servizio del Cimitero comunale, posta sull'altro lato della S.P. 3 Milano – Imbersago rispetto all'intervento commerciale ma, comunque, nelle immediate vicinanze dell'area di intervento, risulta invece insufficiente a servire l'area cimiteriale, in particolar modo in coincidenza dei servizi funebri, risultando spesso completo in quanto il parcheggio lungo via Rimembranze è quasi completamente occupato dai veicoli dei dipendenti impiegati nel complesso produttivo adiacente,</p> <p>Tale deliberazione assume il valore di Variante urbanistica del piano dei Servizi a tutti gli effetti di legge. Pertanto la collocazione dei parcheggi, così come prevista all'interno della Variante in oggetto, è da ritenersi in linea con tutti gli strumenti di Pianificazione territoriale vigenti.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
		c	<p>Compensazioni strategiche condivise in aiuto del commercio locale</p> <p>Si ritiene il contributo per l'incentivazione degli esercizi commerciali del Centro storico in linea con quanto proposto in interventi analoghi anche in comuni contermini, fermo restando che nulla osta alla possibilità di rivedere detto contributo anche successivamente.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
		d	<p>Aree dismesse e rigenerazione urbana – PTR integrato ai sensi Legge Regionale 31/14</p> <p>Il trasferimento delle volumetrie e delle relative destinazioni funzionali su aree dismesse non può essere attuato, in quanto mancano le aree aventi le caratteristiche indicate e in grado di ricevere la ricollocazione dell'intervento classificate come tali sul PGT.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
3	12/03/2019 n° 5609	Luca Gaviraghi	<b>NON ACCOLTA</b>
		Considerazioni generiche in merito alla localizzazione della struttura	<p>L'area è destinata a vocazione commerciale dal Piano Regolatore Generale del 2004, e il relativo Piano di Lottizzazione, immediatamente attivato e convenzionato, è stato così recepito dal Piano di Governo del Territorio per il totale della sua volumetria originaria.</p> <p>Sia l'area in oggetto, che la citata area ALDI, rappresentano interventi urbanistici attivati conformemente alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, non costituendo le varianti alla convenzione, varianti urbanistiche.</p> <p>Il trasferimento delle volumetrie e delle relative destinazioni funzionali su aree dismesse non può essere attuato, in quanto mancano le aree aventi le caratteristiche indicate e in grado di ricevere la ricollocazione dell'intervento classificate come tali sul PGT.</p> <p>Pertanto le argomentazioni espone non trovano riscontro nella documentazione normativa vigente.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
4	12/03/2019 n° 5627	Francesco Facciuto per Associazione Minerva	<b>NON ACCOLTA</b>
		a	<p>Richiesta di ripubblicazione della variante unitamente al Piano originale complessivo</p> <p>Si premette che la documentazione costituente il Comparto 6 è esclusivamente cartacea e la convenzione è</p>

[Digitare il testo]

		di tutti gli elaborati	<p>stata sottoscritta nell'anno 2009, dopo l'iter di pubblicazione avvenuto all'Albo Pretorio.</p> <p>Gli obblighi di pubblicazione on-line degli elaborati sono stati introdotti nel 2011, e gli stessi vengono infatti ora predisposti per questo scopo.</p> <p>Poiché non è possibile una scansione completa dell'archivio comunale per ragioni evidenti di squilibrio tra costi/benefici, la visione di un documento, qualora ritenuto indispensabile per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, è invece garantita dalla legge ed assicurata dagli uffici nei modi e nelle forme previste dalla norma.</p> <p>Non sussiste, quindi, un obbligo di provvedere a pubblicazioni on-line di materiali antecedenti l'emanazione della Legge 12/07/2011, n. 106.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
	b	Richiesta di revoca della deliberazione per difetto di competenza della Giunta comunale	<p>Si premette che, ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, nella fattispecie la Legge regionale 12/05 e s.m.i., i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di Piano di Governo del Territorio, sono adottati dalla Giunta Comunale (art. 14 - c. 1).</p> <p>Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (art. 14 - c. 12).</p> <p>La competenza, quindi, sia nel caso di approvazione del Piano che di eventuale sua variante, è della Giunta Comunale.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
	c	Richiesta di revoca della deliberazione in quanto Variante Urbanistica del Piano	<p>Si premette che, ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, nella fattispecie la Legge regionale 12/05 e s.m.i., i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di Piano di Governo del Territorio, sono adottati dalla Giunta Comunale (art. 14 - c. 1).</p> <p>Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (art. 14 - c. 12).</p> <p>Nel caso specifico si tratta di un intervento che utilizza il medesimo perimetro di galleggiamento, non altera i parametri urbanistici, così come previsti all'interno della normativa specifica di Piano, e mantiene le stesse dotazioni di standard, con una mera ricollocazione sul territorio.</p> <p>Si tratta quindi non di variante urbanistica, ma di variante alla convenzione, di competenza della Giunta comunale.</p> <p>Si rammenta che, anche qualora si fosse trattato di variante urbanistica la Piano, la stessa sarebbe stata sempre di competenza della Giunta, poiché il Piano di Governo del Territorio ha recepito al suo interno la normativa del Comparto 6, in attuazione, e quindi non si rilevano le condizioni per la quale debba ritenersi competente il Consiglio Comunale (Piano di Lottizzazione in variante al Piano di Governo del Territorio).</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
	d	Richiesta di revoca della deliberazione causa presenza di fascia di rispetto cimiteriale	<p>Nessuna porzione dell'intervento commerciale ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, che nel caso specifico è ridotta a 50 m .</p> <p>All'interno delle stesse è possibile l'insediamento di parcheggi.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>
	e	Richiesta di revoca della deliberazione causa mancanza di relazione sull'invarianza idraulica	<p>La proposta non incide sui parametri urbanistici non configurandosi come variante urbanistica.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6), c. 1), lett. a) del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7, il progetto di invarianza idraulica e idrologica è allegato alla domanda di permesso di costruire, congiuntamente alla richiesta di allacciamento. I lavori non potranno aver corso fino al rilascio del permesso di allacciamento.</p>

[Digitare il testo]

			Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.	
	f	Richiesta di revoca della deliberazione causa mancanza di relazione paesistica	Il Piano di Governo del Territorio, al cui interno era recepito in toto il Comparto 6, è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Strategica come da normativa regionale. La variante in oggetto non altera alcunché dal punto di vista paesaggistico e, sul comune di Concorezzo, non vi sono vincoli di carattere ambientale. Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.	
	g	Richiesta di ricerca di tutti gli strumenti necessari per impedire l'apertura del discount per i negativi impatti in termini commerciali, viabilistici, idrogeologici e di consumo del suolo	L'area è destinata a vocazione commerciale dal Piano Regolatore Generale del 2004, e il relativo Piano di Lottizzazione, immediatamente attivato e convenzionato, è stato così recepito dal Piano di Governo del Territorio per il totale della sua volumetria originaria e computato come suolo consumato anche nella stesura del PTCP quale strumento urbanistico sovraordinato. La proposta di modifica alla convenzione vede una significativa riduzione della volumetria insediata che, pur mantenendo il potenziale insediativo, ha impatto inferiore in termini paesaggistici per il minor impatto volumetrico e di traffico complessivamente generato e atteso. Il trasferimento delle volumetrie e delle relative destinazioni funzionali su aree dismesse non può essere attuato, in quanto mancano le aree aventi le caratteristiche indicate e in grado di ricevere la ricollocazione dell'intervento classificate come tali sul PGT. Pertanto le argomentazioni espone non trovano riscontro nella documentazione normativa vigente. Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.	
	h	Richiesta di prevedere misure compensative adeguate per il sostegno del commercio di vicinato e di ripensare la destinazione dei parcheggi	La proposta di variante comprende degli interventi a sostegno del commercio locale. I parcheggi identificati con i numeri da 106 a113 si collocano su area privata con oneri di manutenzione a carico del proprietario ma gli stessi sono di fatto liberi ed accessibili a chiunque in quanto non delimitati da sbarre di accesso. Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.	
	i	Richiesta di sostituire la pavimentazione in asfalto con altra drenante	Ai sensi dell'allegato L) del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7, si possono prevedere numerose buone pratiche per l'incremento della permeabilità con l'ausilio di pavimentazioni permeabili e porose fatta salva la valutazione dell'efficienza e dell'impatto inquinante sul corpo ricettore soprattutto nell'ambito delle aree di transito e di sosta. La valutazione avviene nell'ambito del progetto di invarianza idraulica e idrologica redatto dal titolare dell'istanza, dovrebbe prevedere comunque un doppio sistema di drenaggio per la tutela dalla propagazione degli inquinanti. Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.	
	l	Richiesta di prevedere infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, concordando in convenzione orari di accesso.	Ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.p.R. 380/2001 i nuovi edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie maggiore di 500 mq devono prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche nella misura di 1 punto di ricarica ogni 20 posti auto stabilita nell'allegato 1 parte quarta art. 5.8 del regolamento edilizio. Si fa altresì presente che come riportato nell'elaborato grafico allegato 3 "planimetria e sezioni trasversali dell'ampliamento del parcheggio del cimitero" è stata prevista la predisposizione per la predisposizione di 2 colonnine di ricarica per veicoli elettrici (indicate con il simbolo PE) nel parcheggio pubblico di nuova realizzazione in fregio al cimitero comunale. Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.	
5	12/03/2019 n° 5661	Marco Moreo e Massimo Moreo Per TRE EMME s.a.s.	<b>ACCOLTA</b>	
		a	Acquisizione del mappale 81 e del confinante mappale 86 al foglio 22 del N.C.T. di Concorezzo	Si prende atto della proposta. Si propone quindi <b>l'accoglimento</b> dell'osservazione. Si propone la modifica della relazione tecnica, dell'elaborato allegato 1 e l'art. 6 della bozza di convenzione
		b	Rettifica dell'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo e degli oneri di urbanizzazione da versare	Si premette che all'interno di un Piano di Lottizzazione resta fisso ed invariabile l'equilibrio finanziario stabilito in convenzione, derivante dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni ed esecuzione opere a scomputo, quest'ultima una possibilità che l'Amministrazione concede e non un obbligo.

[Digitare il testo]

			<p>L'articolo 5 della convenzione in essere autorizza i lottizzanti, ai sensi dell'art.45 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria che sono ivi indicate, convenendo che detti importi siano fissi ed invariabili e vengano scomputati dalle quote di oneri di urbanizzazione primaria.</p> <p>La realizzazione, da parte dei lottizzanti, delle opere di urbanizzazione primaria come sopra descritto costituisce un anticipo sugli oneri di urbanizzazione relativi che dovranno essere versati all'atto delle singole richieste di permesso di costruire o dichiarazione abilitativa equipollente.</p> <p>I lottizzanti, a seguito del conteggio definitivo, devono versare al Comune di Concorezzo, all'atto del ritiro del permesso di costruire ovvero prima dell'efficacia della dichiarazione abilitativa equipollente, la quota afferente il contributo sul costo di costruzione oltre alle eventuali differenze tra i conteggi definitivi e gli importi di urbanizzazione primaria e secondaria "anticipate" con la realizzazione delle opere sopra elencate.</p> <p>In sede di presentazione e definizione del progetto esecutivo delle opere da realizzare, qualora l'importo dovesse subire lievitazione in aumento rispetto a quello convenzionalmente fissato sopra, la differenza rimarrà a carico dei lottizzanti, mentre, nel caso opposto, la differenza sarà corrisposta al Comune in sede di pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione.</p> <p>La presente variante non apporta sostanziali modifiche a questo principio e il comune è, quindi, più che garantito in merito al corretto introito degli oneri.</p> <p>Ciò premesso, si prende atto della rettifica del conteggio.</p> <p>Si propone quindi <b>l'accoglimento</b> dell'osservazione.</p> <p>Si propone la modifica della relazione tecnica e gli art. 5 e art. 9 della bozza di convenzione della bozza di convenzione</p>	
		c	<p>Ricollocazione della croce esistente su via Milano</p> <p>Si prende atto della disponibilità.</p> <p>Si propone quindi <b>l'accoglimento</b> dell'osservazione.</p> <p>Si propone la modifica della relazione tecnica e inserimento "nuovo articolo 23" della bozza di convenzione.</p>	
6	12/03/2019 n° 5682	Marco Mariani per Cristina Panceri, Francesco Gaviraghi, Matteo Brambilla		<b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b>
		a	<p>Proposta modifica articolo 20 convenzione ai fini dell'eliminazione delle sbarre di accesso al parcheggio</p> <p>Non vi sono elementi di rilevanza normativa tali da imporre alla proprietà di mantenere aperto il parcheggio privato in ore notturne, stante la limitata necessità se non in particolari momenti di afflusso al Cine Teatro San Luigi.</p> <p>L'apertura permanente potrebbe essere, altresì, fonte di disturbo per i residenti in quanto è già stato dimostrato che tali aree di sosta incustodite divengono punto di ritrovo con presenza di numerosi veicoli durante tutto il periodo notturno.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>	
		b	<p>Proposta modifica articolo 21 convenzione ai fini dell'utilizzo dei parcheggi in concomitanza delle manifestazioni al Cine Teatro S. Luigi</p> <p>La proposta di modifica alla convenzione prevede già che i parcheggi, nel caso di rilevante afflusso al Cine Teatro San Luigi, vengano lasciati aperti, e su tale punto si è manifestata la disponibilità dell'operatore.</p> <p>Pertanto si propone <b>l'accoglimento</b> dell'osservazione nella forma "<i>con riferimento al parcheggio collocato all'interno del Comparto 6 e di pertinenza esclusiva del nuovo edificio commerciale in progetto, il lottizzante si rende disponibile a concederne l'utilizzo pubblico in orario successivo alla chiusura dell'attività commerciale, in concomitanza con gli eventi in essere al Cine Teatro S. Luigi o Oratorio S. Luigi, dietro richiesta scritta o mezzo mail diretta al Lottizzante da parte dei responsabili del Cine Teatro S. Luigi od Oratorio S. Luigi</i>".</p> <p>Si propone <b>l'accoglimento</b> dell'osservazione e la modifica dell'art. 21 della bozza di convenzione</p>	
7	13/03/2019 n° 5273	Paolo Gaviraghi Per gruppo consiliare Vivi Concorezzo		<b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b>
		a	<p>Richiesta di modifica del valore delle opere da scomputare</p> <p>Si premette che all'interno di un Piano di Lottizzazione resta fisso ed invariabile l'equilibrio finanziario stabilito in convenzione, derivante dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni ed esecuzione opere a scomputo, quest'ultima una possibilità che l'Amministrazione concede e non un obbligo.</p>	

[Digitare il testo]

			<p>L'articolo 5 della convenzione in essere autorizza i lottizzanti, ai sensi dell'art.45 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria che sono ivi indicate, convenendo che detti importi siano fissi ed invariabili e vengano scomputati dalle quote di oneri di urbanizzazione primaria.</p> <p>La realizzazione, da parte dei lottizzanti, delle opere di urbanizzazione primaria come sopra descritto costituisce un anticipo sugli oneri di urbanizzazione relativi che dovranno essere versati all'atto delle singole richieste di permesso di costruire o dichiarazione abilitativa equipollente.</p> <p>I lottizzanti, a seguito del conteggio definitivo, devono versare al Comune di Concorezzo, all'atto del ritiro del permesso di costruire ovvero prima dell'efficacia della dichiarazione abilitativa equipollente, la quota afferente il contributo sul costo di costruzione oltre alle eventuali differenze tra i conteggi definitivi e gli importi di urbanizzazione primaria e secondaria "anticipate" con la realizzazione delle opere sopra elencate.</p> <p>In sede di presentazione e definizione del progetto esecutivo delle opere da realizzare, qualora l'importo dovesse subire lievitazione in aumento rispetto a quello convenzionalmente fissato sopra, la differenza rimarrà a carico dei lottizzanti, mentre, nel caso opposto, la differenza sarà corrisposta al Comune in sede di pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione.</p> <p>La presente variante non apporta sostanziali modifiche a questo principio e il comune è, quindi, più che garantito in merito al corretto introito degli oneri.</p> <p>Ciò premesso, si prende atto della segnalazione e della necessità di rettificare il conteggio.</p> <p>Si propone quindi <b>l'accoglimento</b> dell'osservazione.</p> <p>Si propone la modifica della relazione tecnica e art. 5 e art. 9 della bozza di convenzione</p>
	b	Richiesta di revisione della dotazione parcheggi con riferimento alla proposta di Piano originaria	<p>Il Consiglio Comunale di Concorezzo, con deliberazione n. 30 del 11/06/2018, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha deciso di aggiornare le opere previste nel Piano dei Servizi vigente, ritenendo corrette e condivisibili le ragioni atte alla previsione e realizzazione delle nuove opere di interesse pubblico e generale costituite dall'ampliamento dell'area a parcheggio a servizio del Cimitero Comunale con accesso dalla S.P. Milano – Imbersago e la riconfigurazione dell'intersezione tra via Milano e la S.P. Milano – Imbersago attraverso la realizzazione di una rotatoria.</p> <p>La dotazione di area a standard interamente su via Milano, così come prevista dal vecchio strumento urbanistico generale, appare eccessiva in quanto la via è già dotata di ampi spazi a parcheggio.</p> <p>Il mantenimento in loco dell'intera superficie sarebbe stata ampiamente necessaria e avrebbe trovato una sua giustificazione nell'ipotesi di attivazione di tutta la capacità edificatoria del Piano e, quindi, della realizzazione di tutta la SLP ammissibile, anche a destinazione terziaria;</p> <p>La dotazione dell'area a parcheggio a servizio del Cimitero comunale, posta sull'altro lato della S.P. 3 Milano – Imbersago rispetto all'intervento commerciale ma, comunque, nelle immediate vicinanze dell'area di intervento, risulta invece insufficiente a servire l'area cimiteriale, in particolar modo in coincidenza dei servizi funebri, risultando spesso completo in quanto il parcheggio lungo via Rimembranze è quasi completamente occupato dai veicoli dei dipendenti impiegati nel complesso produttivo adiacente,</p> <p>Tale deliberazione assume il valore di Variante urbanistica del piano dei Servizi a tutti gli effetti di legge.</p> <p>Pertanto la collocazione dei parcheggi, così come prevista all'interno della Variante in oggetto, è da ritenersi in linea con tutti gli strumenti di Pianificazione territoriale vigenti.</p> <p>Si propone quindi <b>il non accoglimento</b> dell'osservazione.</p>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA E AMBIENTE  
Arch. Marco Mauro Polletta